

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO ESERCITATO DAI SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA'
SEVAT SCARL**

L'anno 2018, il giorno __ del mese di ____, in Gardone V.T., presso la sede sociale della SEVAT s.c.a.r.l. fra :

PREMESSO CHE:

- è stata costituita la SEVAT s.c.a.r.l. per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti in house;
- che la società a totale partecipazione pubblica Se.Va.T. s.c.r.l. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con rogito notarile Repertorio n° __ Raccolta n° __ registrato in data __ in Gardone V.T. n° __ serie prima atti pubblici con atto del Notaio __ e con successivo rogito è stato modificato lo statuto con atto del notaio __ in __ Rep.n. __ del __ raccolta n. __ registrato a Brescia il __ n. __ serie __
- che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati Enti pubblici assomma attualmente al 100% del complessivo;
- che l'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che:
“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.”
- che ai sensi dell'art 30 del DLgs 267/2000 gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati
- che gli enti locali per garantire l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società SE.VA.T. scarl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. intendono individuare gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale
- che il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario
- che occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene

esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale

- ritenuto che il controllo degli enti soci, esercitabile sia in sede di assemblea societaria sia in sede di assemblea di coordinamento, si desume dai poteri di preventiva approvazione e dai diritti di informazione sugli atti fondamentali di programmazione economica e finanziaria, nonché dai poteri di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza e dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività societaria stabiliti dallo statuto.

Tutto ciò premesso fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

I Soci convengono:

- di dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di gestione di funzioni e servizi di interesse degli enti pubblici soci. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi, laddove opportuno, dei funzionari degli enti soci.
- si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra Enti soci, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31/12/2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori della convenzione, espressa in forma scritta.

Rimane comunque la facoltà dei soci determinare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della presente convenzione.

Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione rientranti nella premessa.

Articolo 3 – Capitale della Società e relativa attività.

I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società (a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico).

I Soci si impegnano altresì a vigilare e porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Art. 4 - Diritti di controllo dei soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

La società SEVAT è assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti “in house”, secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti pubblici soci sono disciplinate da presente articolo e dai successivi.

Al fine dell'esercizio del controllo, da parte degli Enti pubblici soci, di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Assemblea di coordinamento:

- 1) il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico al fine della relativa approvazione;
- 2) il bilancio di esercizio per la sua approvazione;
- 3) la relazione di cui all'articolo 2409 -ter, comma 2° Codice Civile, appena depositata nella sede della società, in caso di nomina del Revisore Legale dei conti ai sensi del articolo _27_ dello statuto;
- 4) senza ritardo, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso

affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici, che le sono stati affidati dagli Enti pubblici soci e rientranti nel relativo oggetto sociale, esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti pubblici stessi.

Gli amministratori, il Revisore Legale e, se nominato, il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ed essa affidati.

Art 5 - Coordinamento dei Soci – Poteri di controllo.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono l'Assemblea di coordinamento dei soci (denominato per brevità anche *Coordinamento*), composto dal Presidente della Comunità Montana, che lo presiede e dai Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci.

I Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci possono farsi rappresentare nel Coordinamento da un proprio delegato.

Il coordinamento è sede per la definizione delle politiche di indirizzo dell'attività della società, nonché di informazione, di consultazione e di discussione tra i Soci, tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno, ad almeno una della quali è invitato il Presidente della società.

Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e la preventiva approvazione di quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 13 dello statuto della società.

La preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento, ove necessaria, deve essere espressa obbligatoriamente almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea dei soci della Società. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti ad approvazione almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della commissione disciplinata al successivo articolo 7, per l'esplicazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali. Per

l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, anche tramite i componenti della commissione.

Il Coordinamento controlla che siano adottati, da parte della Società, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.

Ove il Coordinamento ritenga che gli organi sociali non abbiano operato e non stiano operando in conformità a quanto da esso stabilito, lo stesso delibera che i soci richiedano l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società affinché essa adotti i provvedimenti nell'interesse della Società stessa, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

Art 6 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L'avviso di convocazione deve pervenire tramite P.E.C, telegramma o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente. I verbali delle assemblee devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che venga raggiunto il 51% del capitale sociale e sia presente la maggioranza assoluta soggetti pubblici soci.

Le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte a condizione che venga raggiunto il 51% del capitale sociale rappresentato.

L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.

Art. 7 - Commissione – nomina e funzioni.

Al fine di consentire l'effettiva verifica sia sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed dell'economicità della gestione sia sotto il profilo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Coordinamento è nominata dal Coordinamento stesso una Commissione composta da tre componenti: il Presidente del coordinamento, il Revisore Legale ed un membro scelto dal Coordinamento medesimo. La Commissione è convocata dal suo Presidente. La Commissione riferisce all'Assemblea del Coordinamento e dovrà riunirsi almeno in occasione:

- dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- dell'approvazione del documento di programmazione economica;
- delle relazioni annuali del Presidente e del direttore della società.

Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale sottoscritto dai componenti. I verbali devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi dei funzionari dei soggetti pubblici soci, dotati della specifica competenza in relazione agli argomenti trattati, senza costi aggiuntivi per la Società e per i soci pubblici stessi.

I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, per l'espletamento delle funzioni di componente della commissione.

Articolo 8 – Recepimento e recesso della Convenzione.

I Soci si impegnano a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società nelle forme indicate nella presente convenzione.

I Soci si impegnano, inoltre, a recepire gli indirizzi ed i pareri che il Coordinamento ritiene necessari nell'esercizio del potere di controllo sulla Società.

I Soci per motivate ragioni possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno sei mesi e con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non deve arrecare nocimento ai restanti enti convenzionati e alla Società e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse. E' consentito all'ente recedente affrancare la quota di spese a proprio carico.

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 9 – Controversie .

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti alla presente convenzione, sono demandate al Foro di Brescia.

Articolo 10 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.

La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 11 – Spese e oneri.

Le spese della presente Convenzione saranno a carico della società.